



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 19... Reg. Delib.

N.....Reg. Public.

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Conferma anno 2013.

L'anno duemilatredici addi' ventisei del mese di giugno alle ore 21.00, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	ERMANN0 PRUZZI	si		8	ENRICO MILANESI	si	
2	AURELIO MUSSO		Si	9	MARIO RICCI	si	
3	DANIELE GABETTA	Si		10	LUIGI BERUTTI	si	
4	ANNA MARIA BOSCHINI		Si	11	GIUSEPPE GIRANI	si	
5	ENNIO TUNDIS	Si		12	GIUSEPPE RASO	si	
6	ALESSANDRO GHIA	Si		13	ANGELO PIERGIORGIO BELLINZONA		si
7	ERNESTO MALACALZA	si			Totale n.	10	3

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali (partecipanti senza diritto di voto: Alessandro Gaiotti (Vice Sindaco), Marisa Moroni.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elisabeth Nosotti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. Ermanno Pruzzi-Sindaco assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU). Conferma anno 2013.

Al termine della relazione iniziale il Sindaco apre la discussione che viene di seguito brevemente sintetizzata.

Il dott. Girani propone di ridurre l'IMU sulla prima casa al minimo in modo tale da non penalizzare le famiglie, soprattutto quelle con minori possibilità finanziarie. Sarebbe inoltre opportuno a suo avviso ridurre al minimo anche le aliquote sugli immobili.

Il sig. Berutti ricorda che durante la seduta di Consiglio nella quale era stata istituita l'imposta si era detto che si sarebbero riviste le aliquote al ribasso, qualora si fossero riscontrate le entrate superiori al fabbisogno.

Il vice sindaco sig. Gaiotti, sottolineando che, in realtà, tale riscontro non è avvenuto, fa notare che le proposte relative ad eventuali emendamenti avrebbero dovuto pervenire con il dovuto anticipo, in modo da consentire di apportare al bilancio-eventualmente-le modifiche richieste alle quali, avrebbe comunque dovuto essere trovata un'alternativa. Peraltro prosegue, non sono state toccate le altre tasse e tariffe, che restano invariate.

Il dott. Girani suggerisce il taglio delle indennità previste per gli amministratori.

Il sig. Raso sostiene che non è compito della minoranza suggerire le alternative e rimprovera alla maggioranza di aver preso il gettito dell'IMU sui terreni edificabili per i primi 6 mesi dell'anno a causa del ritardo nell'adozione del PGT. Dopo aver constatato che "si va a beccare sempre il portafoglio dei cittadini", osserva che a Torrazza Coste le seconde case spesso "non valgono l'IMU che si paga" per il loro possesso e che sarebbe opportuno differenziare l'imposta secondo la tipologia delle case, tassando solo quelle di maggior valore. Rimprovera ancora all'Amministrazione Comunale di non spendere le risorse in modo oculato: ad esempio i 16.000 euro spesi a Trebbio avrebbero potuto essere risparmiati se i lavori fossero stati meglio eseguiti in precedenza.

Interviene il consigliere Tundis osservando che certamente, essendocene la possibilità, l'IMU avrebbe potuto essere applicata al minimo, ma uno 0,05 di aumento non gli pare eccessivo. Per quanto riguarda le seconde case e gli altri immobili, le aliquote possono essere sempre riviste in quanto non ci sono pregiudizi in merito da parte della maggioranza.

Da ultimo il sig. Berutti insiste per una riduzione dell'IMU sulle prime case.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Vista, a tal proposito, la deliberazione n. 16 in data 24.04.2012, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamato l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-ter le parole "novanta giorni dalla data" sono sostituite da "il 30 giugno dell'anno successivo a quello";

b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

Considerato quindi che l'invio al Ministero delle stesse, diversamente da quanto precedentemente previsto, non è stato effettuato entro il 23 aprile, al fine di far valere i suoi effetti dall'anno in corso: al contrario era prevista la possibilità di approvare le nuove aliquote (e trasmetterle al Portale del federalismo fiscale) entro il 9 maggio 2013. In tal caso anche l'acconto IMU 2013 avrebbe dovuto essere versato sulla base dell'importo stabilito. In caso di mancata trasmissione entro la data di cui sopra, il versamento deve essere effettuato sulla base delle aliquote dello scorso anno e l'imposta da versare pari al 50% di quella dovuta l'anno precedente;

Verificato che, il 1 gennaio 2013, è entrata in vigore la L. 24.12.2012, n. 228, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)", che ai commi 380, 382, 383 e 384 dell'art. 1 detta disposizioni in materia di IMU, innovando così l'assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU stessa e, conseguentemente, ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e Comuni attualmente delineato dal D.lgs. 23/11 sul "Federalismo fiscale municipale" del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni.

A tal scopo, le norme in questione:

- attribuiscono interamente ai Comuni l'intero gettito IMU ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- sopprimono il "Fondo sperimentale di riequilibrio" previsto dal suddetto Dlgs. n. 23/11;
- sospendono, per il biennio 2013/2014, la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista dal citato Dlgs. n. 23/11 (Imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, "cedolare secca" ed altre), nonché della partecipazione comunale al gettito Iva. Pertanto, con lo scopo di assicurare ai Comuni il gettito dell'IMU, per gli anni 2013 e 2014, viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore dello Stato di cui all'art. 13, comma 11, del Dl. n. 201/11, ai sensi del comma 380, lett. a). Il gettito sarà dunque integralmente

devoluto ai Comuni, fatto salvo quanto previsto dalle successive lett. f) e g): rimane infatti allo Stato il gettito IMU sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, restando comunque la possibilità per i Comuni di innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota.

In base al comma 380, lett. b), viene contestualmente istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il "*Fondo di solidarietà comunale*", alimentato da una quota dell'Imposta municipale propria (resa di spettanza comunale) da definirsi con Dpcm, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014.

Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'IMU, di spettanza dei Comuni; tale importo è rideterminato a seguito dell'emanazione dei suddetti Dpcm. Ove vi sia una differenza positiva tra il nuovo importo e lo stanziamento iniziale, tale quota è comunque versata al bilancio statale, per essere riassegnata al "Fondo" medesimo.

Il comma 380, lett. d), affida al Dpcm di determinazione della quota dell'IMU da imputare al "Fondo" anche i criteri di formazione e di riparto dello stesso, tenendo conto dei seguenti fattori per i singoli Comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dall'abolizione della riserva di gettito IMU, stabilita dall'art. 13, comma 1, del Dl. n. 201/11, e dalla contestuale attribuzione allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, come disposto dalle lett. a) ed f), del comma 380;
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'IMU propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza sulle risorse complessive per l'anno 2012 del "*Fondo sperimentale di riequilibrio*" e dei trasferimenti erariali a favore dei Comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna, soppresse dalla successiva lett. e);
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6, dell'art. 16, del Dl. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/12;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

Tenuto conto che, con riferimento alle disposizioni illustrate, è da ritenere che il gettito IMU affluirà ai Comuni in parte direttamente, sulla base degli esiti della riscossione, ed in parte mediante trasferimento dal "Fondo", per la quota di spettanza per ciascun Ente Locale;

Ritenuto, per l'anno 2013, di confermare le aliquote, già approvate con delibera consiliare n.17 del 24.04.2012;

Richiamato, in riferimento al caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, l'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che sancisce quanto segue: "*1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato*", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 ed il parere di regolarità amministrativo-contabile *ex* art. 147bis, D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(A.Gaiotti)

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (Raso, Girani, Berutti) resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2013:

• **ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE +eventuale pertinenza**
0,45 PER CENTO

• **ALiquota ALTRI FABBRICATI**
0,86 PER CENTO

• **ALiquota FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,15 PER CENTO

• **ALiquota AREE EDIFICABILI**
0,86 PER CENTO

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il termine del 9 maggio 2013, come in premessa specificato;

8) di dichiarare il presente atto, con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Berutti, Raso e Girani) resi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____

—

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
